



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

Ricorso gratuito per il mancato avvio della previdenza complementare per gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e quiescenza

CHIARIMENTI

L'avvio dell'azione di tutela legale promossa dal SILP CGIL in favore del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, con cui si rivendica il *risarcimento del danno per il mancato avvio della previdenza complementare per il comparto sicurezza*, sta suscitando tra i colleghi grande interesse, spesso accompagnato da richieste di chiarimenti, anche rispetto ai commenti di alcuni detrattori rispetto alla bontà dell'iniziativa.

Si apprende di obiezioni e perplessità sollevate anche da qualche sigla sindacale sull'opportunità del ricorso, del tipo: si è in presenza di una sola sentenza di primo grado... la giurisdizione non sarebbe ancora ben definita... non è conveniente perché si passerebbe dal TFS in TFR...

Anzitutto giova precisare che il fatto che ci sia una sola sentenza favorevole, è già di per sé sufficiente poiché essa, oltre ad inquadrare ed argomentare compiutamente la vicenda, dà la possibilità di proporre un ricorso mettendoci anche al riparo da eventuali condanne al risarcimento di danni per lite temeraria.

In più, se non si promuovessero ulteriori ricorsi, limitandosi ad attendere il giudizio di appello per quello già prodotto, si rischierebbe di rimanere appiattiti su quella decisione; invece, attivando ricorsi in tutta Italia, avremo varie pronunce che poi, a loro volta, produrranno decisioni di appello fino ad arrivare ad avere un *indirizzo univoco* e risolvere una volta per tutte la questione. Non va sottaciuto che la presentazione di un numero considerevole di ricorsi avrà anche una *valenza politica* e, quindi, di forte impulso all'attivazione del tavolo negoziale per giungere, anche nel comparto sicurezza, all'avvio della previdenza complementare.

Rispetto ai dubbi sulla *giurisdizione* per il ricorso de quo, ovvero se sia competente il TAR o la Corte dei Conti, si è in attesa del pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione: condizione che comunque non inficia la raccolta delle adesioni all'azione legale, atteso che ancora si è nella fase stragiudiziale, per cui vi è sufficiente tempo per rivolgersi prontamente al giudice competente all'atto della sentenza della Cassazione.

In ordine alla paventata ipotesi, da parte di alcuni soggetti, in relazione al ricorso in argomento, del passaggio per gli operatori di Polizia dal TFS al TFR, si precisa che esso *non* è finalizzato ad ottenere l'applicazione della previdenza complementare ma, solamente, un *risarcimento del danno* per la sua mancata attivazione; neanche volendo si potrebbe proporre un ricorso giurisdizionale per farla attivare perché la giurisprudenza si è ampiamente espressa in merito, anche in grado di appello, affermando, in buona sostanza, che il lavoratore non ha diritto di scegliersi il sistema previdenziale. Non tralasciando l'aspetto che il passaggio alla previdenza complementare prevede in capo al lavoratore il *diritto di opzione*: cioè egli dovrà decidere – quando sarà – se aderire o meno e, di conseguenza, sarà egli a scegliere se rimanere con il TFS o passare al TFR.

Per quanto riguarda poi la convenienza tra il TFS ed il TFR occorre sottolineare che è ancora tutto da definire perché – così come previsto dagli artt. 40 e 67 del D.P.R. n. 254/1999 (*recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare*) e l'art. 24 del D.P.R. n. 255/1999, con riferimento al personale delle Forze Armate – le procedure di negoziazione e di concertazione attivate ai sensi del citato art. 26, co. 20, L. n. 448/1998 *sono abilitate a definire*:

- la costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione complementare;
- la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
- le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

Alla luce di tali puntualizzazioni, essendo tutto demandato alla negoziazione, su quali basi si può esprimere un giudizio di convenienza o meno se nulla è stato stabilito?

In conclusione, a titolo informativo, prendendo ad esempio quello che è avvenuto nell'ambito della P.A. con il passaggio alla previdenza complementare (*sempre con il diritto di opzione*), si deve subito evidenziare che il periodo maturato dal dipendente fino a quando non effettuerà l'opzione rimarrà calcolato con le medesime regole del TFS e con il medesimo trattamento fiscale (*anzi con il vantaggio che poi tale capitale sarebbe rivalutato*) e solo da quel momento in poi si passerà a calcolare la buonuscita secondo le regole del TFR.

Roma, 05 ottobre 2020.

LA SEGRETERIA NAZIONALE